

**CONVENZIONE ATTUATIVA TRA L'AZIENDA  
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI E  
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA PER LO  
SVOLGIMENTO DEL PROGETTO PNRR-MAD-2022-  
12375802 – MALATTIE CRONICHE NON TRASMISSIBILI  
(MCnT) AD ALTO IMPATTO SUI SISTEMI SANITARI E  
SOCIO-ASSISTENZIALI – MODULATION OF  
NEUROINFLAMMATION AND ASTROCYTE ACTIVITY IN  
ALZHEIMER'S DISEASE: FUNCTIONAL  
CONSEQUENCES AND THERAPEUTIC PERSPECTIVES.**

*TRA*

- la Dott.ssa Chiara Seazzu, la quale interviene al presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto dell'**Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari**, di seguito denominata anche Unità Operativa 1 o Soggetto attuatore/beneficiario o Soggetto Capofila, con sede legale in Cagliari, nella Via Ospedale n. 54, c.a.p. 09124, Cod. Fisc. 03108560925, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale;

*E*

- l'**Università degli Studi di Catania**, tramite il **Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche**, di seguito denominata anche Unità Operativa 2, con sede legale in Catania, nella Piazza Università n. 2, c.a.p. 95123, Cod. Fisc. 02772010878, rappresentata dal Prof. Francesco Priolo, nella sua qualità di Rettore pro tempore;

**Visto**



- il Programma quadro per la ricerca e l'innovazione dell'Unione Europea 2021-27 Horizon Europe persegue, tra i suoi obiettivi, il sostegno ad attività di ricerca e innovazione che esercitino un impatto sul campo in settori strategici fondamentali quali la sanità;

- la Legge Regionale n. 7 del 7 agosto 2007 "Promozione della Ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica in Sardegna", con la quale la Regione Autonoma della Sardegna intende rafforzare il sistema della ricerca di base e quella scientifico-tecnologica della Sardegna e promuovere la Ricerca e l'Innovazione in settori strategici per l'economia regionale;

- il 1° avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti di ricerca da finanziare nell'ambito del PNRR, pubblicato sul sito web del Ministero della Salute il 20 aprile 2022 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulle seguenti tematiche: Proof of concept (PoC), Malattie Rare (MR) con esclusione dei tumori rari, Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT) ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali (Fattori di rischio e prevenzione; Eziopatogenesi e meccanismi di malattia);

- il progetto "Modulation of neuroinflammation and astrocyte activity in Alzheimer's disease: functional consequences and therapeutic perspectives" proposto dal Prof. Marco Pistis dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari per il bando PNRR 2022 del Ministero della Salute e acquisito sul sistema Workflow della ricerca 2.0 del Ministero della Salute con codice PNRR-MAD-2022-12375802;

**Considerato**

- che il progetto sopra citato non è stato oggetto di valutazione per il bando



PNRR del Ministero della Salute a causa di problemi tecnici riscontrati in fase di presentazione delle proposte e che, pertanto, a seguito di valutazione positiva di un referee scientifico esterno ai fini di un finanziamento con fondi regionali (prot. 9807 del 12 dicembre 2022), la Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione ha stipulato una convenzione con il Soggetto attuatore/beneficiario Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari per il progetto PNRR-MAD-2022-12375802 dal titolo Modulation of neuroinflammation and astrocyte activity in Alzheimer's disease: functional consequences and therapeutic perspectives, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dalla L.R. n. 7 del 07.08.2007, facente parte integrante e sostanziale dell'anzidetta convenzione;

- che con la Legge Regionale 12 dicembre 2022, n. 22 è stato destinato l'importo di € 2.500.000,00 per la ricerca e l'innovazione;

**Premesso che**

- per l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, in qualità di Unità Operativa 1, partecipa al progetto la S.C. Farmacologia Clinica ed il Principal Investigator del progetto CUP G23C22002930002 è il Prof. Marco Pistis;

- il costo complessivo del progetto CUP G23C22002930002 ammonta ad euro 1.152.663,75 (unmilione centocinquanta due mila seicentosessantatre/75);

- la Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione ha stabilito un finanziamento del progetto CUP



G23C22002930002 pari ad euro 926.200,00

(novecentoventiseimiladuecento/00);

- per la restante parte, pari ad euro 226.463,75

(duecentoventiseimilaquattrocentosessantatre/75), il progetto è cofinanziato dalle Unità Operative partecipanti;

- con Deliberazione n. 934 del 15.09.2023 l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari ha preso atto della convenzione attuativa tra la Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione e l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari in qualità di Soggetto attuatore/beneficiario;

- la Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione ha erogato l'intero ammontare del finanziamento di euro 926.200,00 (novecentoventiseimiladuecento/00) in favore dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, in qualità di Soggetto attuatore/beneficiario, incamerati da questa Azienda con ordinativo d'incasso n. 450 del 16.05.2023;

- ai fini della corretta attuazione della convenzione anzidetta è necessario ripartire il finanziamento alle Unità Operative 1, 2, 3 e 4, partecipanti al progetto PNRR-MAD-2022-12375802, secondo la ripartizione stabilita piano finanziario (Allegato 2), conferendo alle singole Unità Operative la porzione di competenza;

- il finanziamento è stato ripartito come segue: all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, in qualità di Unità Operativa 1, sono stati attribuiti euro 308.000,00 (trecentotottomila/00); all'Università degli Studi di Catania,



in qualità di Unità Operativa 2, sono stati attribuiti euro 203.100,00 (duecentotremilacento/00); all'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, in qualità di Unità Operativa 3, sono stati attribuiti euro 212.000,00 (duecentododicimila/00); all'Università degli Studi di Foggia, in qualità di Unità Operativa 4, sono stati attribuiti euro 203.100,00 (duecentotremilacento/00);

- in ossequio all'art. 7 della convenzione attuativa tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Soggetto attuatore/beneficiario, ai fini della corretta definizione degli oneri ad essa conseguenti e per il conferimento della porzione di finanziamento così come definita in premessa, occorre stipulare singoli atti convenzionali tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari e le singole Unità Operative partecipanti al progetto;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 – Premessa**

Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art. 2 – Oggetto**

L'oggetto della convenzione è rappresentato dal finanziamento e la disciplina dei rapporti tra l'Unità Operativa 1 Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, in qualità di Soggetto Capofila, e l'Unità Operativa 2 Università degli Studi di Catania, per la realizzazione del Progetto di Ricerca "Modulation of neuroinflammation and astrocyte activity in Alzheimer's disease: functional consequences and therapeutic perspectives".

#### **Art. 3 – Descrizione delle attività**

Le attività in capo ai partner della ricerca sono descritte nella scheda di



Progetto (Allegato 1), allegata alla convenzione per farne parte integrante e sostanziale, per un costo complessivo di euro 1.152.663,75 (unmilione centocinquanta due mila seicentosessantatre/75), di cui euro 926.200,00 (novecentoventiseimiladuecento/00) finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna e ed euro 226.463,75 (duecentoventiseimilaquattrocentosessantatre/75) cofinanziati dalle Unità Operative partecipanti, come indicato nel piano finanziario (Allegato 2).

#### **Art. 4 – Modalità di esecuzione delle attività**

I Partner si obbligano a realizzare il programma di ricerca secondo le modalità indicate nella scheda di Progetto (Allegato 1) e secondo il piano finanziario (Allegato 2).

Ogni variazione dell'intervento deve essere adeguatamente motivata e giustificata, anche quando scaturente da condizioni impreviste e imprevedibili.

I Partner si obbligano per tutta la durata di validità del presente atto a non condurre, né per conto proprio né per conto di terzi, altre attività e/o ricerche contenute nei programmi oggetto della medesima convenzione.

#### **Art. 5 – Importo**

Per la realizzazione dell'attività di ricerca oggetto del presente atto, l'Unità Operativa 1 Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari trasferirà all'Unità Operativa 2 Università degli Studi di Catania euro 203.100,00 (duecentotremilacento/00).

Detto contributo, facente parte del finanziamento di euro 926.200,00 (novecentoventiseimiladuecento/00) corrisposto dalla Regione Autonoma



della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione al Soggetto attuatore/beneficiario Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, trova copertura a valere sulla Legge Regionale 12 dicembre 2022, N. 22.

La porzione di contributo conferita dovrà essere utilizzata per spese inerenti strettamente ed esclusivamente alla realizzazione delle attività previste dal progetto e disciplinate dalla presente convezione.

Qualora le spese sostenute, che siano state correttamente rendicontate e riconosciute ammissibili dalla RAS-CRP a seguito della verifica amministrativa e contabile sul rendiconto finale, differiscano in eccesso dall'importo del contributo, l'importo di cui al comma 1 del presente articolo rimarrà invariato.

#### **Art. 6 – Periodo di ammissibilità dei costi e durata delle attività**

Il contributo è concesso a copertura dei costi sostenuti e regolarmente rendicontati dai Partner a decorrere dalla data dell'impegno di spesa ed entro i 24 mesi successivi, fatta salva la possibilità di proroga di ulteriori 12 mesi.

#### **Art. 7 – Modalità di erogazione**

Il contributo in favore dell'Unità Operativa 2 Università degli Studi di Catania pari ad euro 203.100,00 (duecentotremilacento/00) sarà erogato dall'Unità Operativa 1 Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari entro 30 giorni dalla data di stipula della presente convezione, mediante accreditamento in un'unica soluzione su Girofondi Banca d'Italia n. 0306383, codice IBAN IT86W0623016903000015598402.

A fronte del trasferimento l'Unità Operativa 2 produrrà, quando richiesto



dall'Unità Operativa 1, rendicontazione finanziaria e scientifica.

### **Art. 8 – Disimpegni**

In caso di disimpegno dei Programmi, la Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione ridurrà la dotazione finanziaria assegnata in misura corrispondente alla quota di spesa eventualmente non raggiunta.

### **Art. 9 – Durata e modifiche alla convenzione**

L'efficacia della presente Convenzione è riferita all'annualità 2022 della L.R. n. 7/2007 e avrà il termine ultimo della completa realizzazione degli interventi trascorsi 24 mesi da tale data, salvo eventuale richiesta di proroga del progetto per un periodo non superiore a ulteriori 12 mesi.

L'eventuale richiesta di proroga potrà essere accolta da parte della Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione solo se adeguatamente motivata.

È prevista la possibilità di una rimodulazione finanziaria iniziale delle voci di spesa nei primi sei mesi di attività.

La rimodulazione dovrà essere comunicata all'Unità Operativa 1 che dovrà avanzare la proposta alla Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione e dovrà essere adeguatamente motivata.

Ulteriore rimodulazione, sempre motivata, potrà essere presentata in fase di chiusura del progetto.

Le rimodulazioni sono soggette all'approvazione del Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione.

È prevista una valutazione intermedia dopo un periodo di 12 mesi dall'avvio



del progetto. L'Unità Operativa 1 Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari dovrà presentare una relazione scientifica delle attività svolte fino a quel momento e una rendicontazione parziale delle spese sostenute.

I Partner, al fine di ottemperare agli obblighi anzidetti, si impegnano a trasmettere all'Unità Operativa 1 Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari entro i 30 giorni successivi allo scadere del periodo di valutazione le informazioni necessarie alla redazione della relazione scientifica sulle attività svolte nei 12 mesi considerati e la rendicontazione parziale delle spese sostenute di propria competenza.

La relazione scientifica e la rendicontazione saranno soggette alla valutazione in itinere da parte di un referee qualificato, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 7/2007.

La relazione scientifica finale e le attività di rendicontazione finale dovranno essere trasmesse alla RAS-CRP entro e non oltre i tre mesi successivi alla data di chiusura delle attività previste per il progetto.

I Partner, al fine di ottemperare agli obblighi anzidetti, si impegnano a trasmettere all'Unità Operativa 1 Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari entro i 30 giorni successivi alla chiusura del progetto le informazioni necessarie alla redazione della relazione scientifica sulle attività svolte e la rendicontazione delle spese sostenute di propria competenza.

La documentazione finale trasmessa per i progetti finanziati sarà sottoposta alla valutazione ex post da parte di un referee qualificato, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 7/2007.

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione saranno



apportate con apposito atto aggiuntivo.

#### **Art. 10 – Obblighi di pubblicità**

I Partner della ricerca dovranno dare adeguata pubblicità alla provenienza del finanziamento.

#### **Art. 11 – Aiuti di Stato**

I Partner, nell'ambito del presente progetto, si impegnano a concordare preventivamente con la Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione, tutte le previste attività eventualmente inerenti iniziative di trasferimento tecnologico ad imprese, nonché, in generale, tutte quelle che possano ricadere nell'ambito normativo degli aiuti di stato.

#### **Art. 12 – Obblighi di custodia**

Sarà cura dei Partner conservare tutta la documentazione originale relativa al progetto per l'intera durata e per almeno cinque anni dalla conclusione dello stesso, in modo da essere disponibile per eventuali controlli da parte dei funzionari della Regione Autonoma della Sardegna.

#### **Art.13 – Proprietà intellettuale**

I Partner convengono che nel rispetto delle norme e regolamenti di settore, i diritti di proprietà industriale e/o intellettuale relativi alla proposta oggetto della presente convenzione e i conseguenti diritti di utilizzazione economica sono attribuiti in parti eguali al Responsabile Scientifico e a RAS-CRP come anche ogni brevetto o qualsiasi altro diritto di proprietà industriale e/o intellettuale avente ad oggetto soluzioni innovative scaturenti dalla presente attività di ricerca.



**Art. 14 – Adempimenti in tema di “Amministrazione Trasparente” ed**

**Anticorruzione**

I Partner si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, nonché all’adempimento degli obblighi in materia di anticorruzione di cui alla legge n. 190 del 2012 e di pubblicità e trasparenza previsti dal D.lgs. 33/2013 con le modifiche di cui al D.lgs. 97/2016.

Al fine di dare attuazione agli obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione, ogni Partner provvederà a nominare un Responsabile/Referente per la trasparenza e l’anticorruzione e a darne tempestiva comunicazione all’Unità Operativa 1 Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, che provvederà a darne comunicazione alla Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione.

Il Partner si impegna alla adozione e all'utilizzo dei Patti di integrità da applicare nelle procedure per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di forniture e servizi avviate a valere sulle risorse trasferite in ossequio a quanto previsto dalla D.G.R n.30/16 del 16.06.2015 e a condividere i modelli dei patti di integrità adottati nell'ambito del protocollo d'Intesa sottoscritto in data 15 giugno 2015 dal Presidente della Regione e da Transparency International Italia.

**Art. 10 – Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza**

I Partner si impegnano al trattamento dei dati personali ai sensi della disciplina vigente di cui al Regolamento Generale sulla protezione dei dati del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2016/679 del 27 aprile 2016,



mediante strumenti ed accorgimenti idonei a garantirne la sicurezza.

Il trattamento è lecito, senza previo consenso, solo se e nella misura in cui ricorrono le condizioni di cui all' art. 6 del Regolamento (UE) n. 2016/679 per

le seguenti finalità:

1. Esecuzione di un compito di interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri;
2. Adempimento da parte del titolare di obblighi di legge.
3. Perseguimento di un interesse legittimo.

Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, il trattamento dei dati è consentito, solo previo specifico consenso dell'interessato, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

I Partner sono tenuti a fornire all'interessato l'informativa secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento ( UE ) n. 2016/ 679 sui seguenti punti: sulle finalità e la base giuridica del trattamento, sulla natura obbligatoria o volontaria del conferimento dei dati e le conseguenze di un eventuale rifiuto a prestare il consenso, sui soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in qualità di responsabili anche esterni del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, del Data Protection Officer nominato, i diritti di cui agli articoli 15, 16-21 del GDPR e il diritto di reclamo al Garante per la Privacy.

### **Art.16 – Pantouflage**

I Partner si impegnano a informare e vigilare sull'osservanza del divieto di cui all'art. 53, co. 16 ter, del d.lgs. 30/03/2001, n. 165 (Norme generali



sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) in forza del quale i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione o, in ogni caso, abbiano avuto il potere di incidere in maniera determinante sul contenuto dei provvedimenti di esercizio dei poteri autoritativi o negoziali da parte dell'amministrazione sono soggetti al divieto di intraprendere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, qualsiasi attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari degli atti dell'amministrazione espressione dei poteri sopra indicati.

A tale fine, in fase di attuazione del presente atto, i Partner sono tenuti a:

- accompagnare i contratti di lavoro, subordinato o autonomo, e gli atti di conferimento di incarichi esterni da apposita clausola o dichiarazione informativa relativa al divieto di pantouflage;
- all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, collaborazione o dell'incarico fornire idonea informativa relativa al divieto di pantouflage;
- prevedere nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, anche mediante procedura negoziata, oltre che negli atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, contributo, sussidio, vantaggio economico di qualunque genere che i partecipanti sottoscrivano apposita dichiarazione circa la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a soggetti già dipendenti dell'amministrazione in violazione del divieto di pantouflage;



- inserire negli atti e bandi di cui ai punti che precedono un esplicito richiamo alle sanzioni conseguenti alla violazione del divieto di pantouflage consistenti nella nullità del contratto e nel divieto per i soggetti privati che l'hanno concluso o conferito, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti,

- effettuare le verifiche amministrative necessarie in ordine a eventuali situazioni di violazione del divieto di pantouflage.

#### **Art. 17 – Codice etico e di comportamento**

L'Università degli Studi di Catania ha emanato il proprio Codice etico e di comportamento con D.R. n. 1166 dell'8 aprile 2021, pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente"

#### **Art. 18 – Controversie**

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla presente convenzione saranno demandate all'autorità giurisdizionale competente. Foro competente è quello competente per legge.

#### **Art. 19 – Spese contrattuali e registrazione**

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine; l'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dall'Università di Catania, giusta autorizzazione rilasciata dall'Agenzia Entrate di Catania n. 108603 del 27/07/1998

#### **Art. 20 – Norma di chiusura e rinvio**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle norme di legge e di regolamento vigenti in materia



sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Per l'Azienda Ospedaliero**

**Per l'Università degli**

**Universitaria di Cagliari**

**Studi di Catania**

**Il Direttore Generale**

**Il Magnifico Rettore**

**Dott.ssa Chiara Seazzu**

**Prof. Francesco Priolo**

